Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 4 maggio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3766)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **1079**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in Riesi.

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 10 ottobre 1971, integrato con due dichiarazioni del 12 luglio 1972, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in Riesi (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 131. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **1080**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro martire, in Meda.

N. 1080. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro martire, in Meda (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 129. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **1081**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Nicolò, in Brunico.

N. 1081. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone in data 1° ottobre 1971, integrato con dichiarazioni 1° agosto e 1° ottobre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Nicolò, in frazione Stegona del comune di Brunico (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 114. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973, n. **1082**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della Salute, in Voghera.

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona in data 11 novembre 1967, integrato con due dichiarazioni del 30 giugno 1969 e 29 maggio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Salute, in Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 115. — SCIARRETTA

LEGGE 16 aprile 1974, n. **117**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, dopo le parole: « chilogrammo intero. », è aggiunta la frase: « In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100. »;

e dopo le parole: « che può rivalersene sullo speditore », sono aggiunte le seguenti: « o sul destinatario ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla intendenza di finanza competente ».

All'articolo 6, al secondo comma, le parole: « articolo 1 », sono sostituite con le seguenti: « articolo 36 »;

e dopo le parole: « del presente decreto », sono inserite le seguenti: « per l'accertamento e ».

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COPPO — COLOMBO — TANASSI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 aprile 1974, n. **118**.

Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati i seguenti interventi straordinari allo scopo di conseguire l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e l'incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti, e per determinare le condizioni atte a rimuovere le cause contingenti dell'attuale crisi negli allevamenti e nella commercializzazione delle carni, sino a quando non saranno emanate per il potenziamento delle attività zootecniche, norme di più ampia portata con le quali sarà provveduto al coordinamento degli interventi, dei relativi finanziamenti e mezzi di copertura.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al coordinamento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Le regioni emaneranno, nel quadro dei princìpi stabiliti dalla presente legge e dai punti 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

Art. 2.

Le regioni, con proprie disposizioni da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, istituiranno a favore delle aziende agricole un premio per ogni vitello nato nelle stesse aziende, destinato all'ingrasso o alla rimonta.

Le regioni istituiranno inoltre, a favore delle aziende agricole, premi per l'allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 chilogrammi se maschi e di 350 chilogrammi se femmine, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto. Detti premi saranno concessi anche per vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.

Per le femmine destinate alla rimonta i premi potranno essere concessi dietro presentazione di un certificato di accertata gravidanza rilasciato dal veterinario e vistato dal veterinario competente, accertata non prima del quarto mese dalla fecondazione.

I premi di cui al primo comma non potranno superare L. 25.000 per ciascun capo e quelli di cui al secondo e al terzo comma non potranno superare lire 50.000 per ciascun capo.

Per i territori montani e per le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi possono essere aumentati in misura non superiore al 50 per cento.

Le regioni stabiliranno le modalità per la corresponsione dei premi di cui ai commi precedenti, nonchè le forme di controllo idonee ad assicurare il conseguimento delle finalità connesse con la istituzione dei premi medesimi.

Art. 3.

Le regioni favoriranno, anche con la collaborazione degli enti di sviluppo, enti locali, comunità montane, associazioni e consorzi, la costituzione di cooperative di servizio per l'organizzazione della produzione zootecnica, per l'assistenza tecnica e finanziaria ai soci, e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici, da parte di imprenditori agricoli che conducono o istituiscono allevamenti bovini e ovini.

Le cooperative di cui al comma precedente svolgeranno in particolare i seguenti compiti:

a) reperimento dei vitelli, sia allo scopo di una razionalizzazione della loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;

b) emanazione di direttive tecniche per l'allevamento e assistenza sanitaria alle aziende associate;

c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;

d) assistenza finanziaria agli allevatori consociati anche mediante attività di intermediazione con gli istituti di credito;

e) ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

f) macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

g) fornitura di materiale spermatico e intervento fecondativo per la produzione di vitelli ottenuti per incrocio fra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonchè per la fecondazione di manze di età non superiore ai mesi diciotto;

h) trasformazione del latte e commercializzazione dei prodotti derivati.

Le cooperative di servizio di cui al presente articolo potranno riunirsi in un organismo nazionale a base consortile regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile ai fini del collegamento e del coordinamento delle iniziative assunte a livello locale.

Per i fini di cui al presente articolo le regioni potranno disporre adeguate forme di incentivi e contributi.

Art. 4.

In tutto il territorio nazionale è vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto impegno di allevamento o di ingrasso.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda da L. 100.000 a lire 500.000 per ciascun capo, in relazione alla gravità del fatto e all'eventuale carattere di recidività. E' disposta in ogni caso la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Restano comunque salve le sanzioni previste dal codice penale e da altre leggi speciali.

Art. 5.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, da iscriversi in aumento del fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ripartire dal C.I.P.E., su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, fra le regioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

a) lire 45 miliardi per l'anno 1974, per i premi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire 10 miliardi per l'anno 1974, per la concessione di concorsi negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale al tasso del 3 per cento, per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia;

c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi nelle spese di gestione, in proporzione all'entità della attività svolta e fino ad un massimo dell'80 per cento del loro ammontare, a favore delle cooperative di cui all'articolo 3.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1974, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni

e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interessi, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — ZAGARI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1974, n. **119**.

Modifica dell'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 406, che ha modificato il predetto art. 370;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

All'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 406, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:

« In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro per il tesoro può consentire con proprio decreto, per determinate categorie di personale statale, che il pagamento diretto dello stipendio agli interessati abbia inizio in data anteriore di non più di cinque giorni a quella di cui al precedente secondo comma. ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **120**.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109, e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260, del 12 dicembre 1966, n. 1256, del 9 luglio 1967, n. 722 e del 15 marzo 1971, n. 228;

Vista la deliberazione adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 10 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 5 miliardi assegnata dal Monte dei Paschi di Siena ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 107. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **121**.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti comma:

« Nelle tre Venezie, agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo, provvede la sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

Alla sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in materia di schedario regionale si applicano il secondo e terzo comma del presente articolo ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, è sostituito dal seguente:

« All'uopo le deliberazioni dei consigli di amministrazione e degli altri organi deliberanti, non diventano esecutive se non dopo trascorsi venti giorni da quello in cui pervennero all'organo di vigilanza, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la concessione dei prestiti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 106. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1974, n. **122**.

Aumento di un posto di presidente di sezione del tribunale di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista le tabella *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e requirenti addetti ai tribunali;

Riconosciuta la necessità di aumentare di una unità la pianta organica dei presidenti di sezione del tribunale di Modena, per accresciute esigenze di servizio, previa soppressione di un posto di giudice nell'organico dello stesso tribunale;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 13 marzo 1974.

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenente le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali è modificata,

per la parte relativa al tribunale di Modena come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1974

LEONE

ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 113. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDE	MAGISTRATI GIUDICANTI			
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici
Modena	1	3	—	11

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974.

Determinazione della quota percentuale mensile sul trattamento pensionistico fruito da corrispondersi da parte dei ciechi civili per l'anno 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1972, n. 996, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382;

Visto l'art. 6 del predetto regolamento;

Atteso che i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale hanno concordato la quota percentuale mensile sul trattamento pensionistico fruito da corrispondersi da parte dei ciechi civili beneficiari dell'assistenza sanitaria per l'anno 1973;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

La quota percentuale di cui alle premesse è stabilita nella misura del 4,5%.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1974

LEONE

TAVIANI — LA MALFA — BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974
Registro n. 11 Interno, foglio n. 358

(3597)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Ricostituzione commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1971, registro n. 10, foglio n. 87;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di L'Aquila presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Antonucci dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ciccarella geom. capo Mario, rappresentante del genio civile;

Masci dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Angelis dott. Angelo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Filippo Loreto, Francazio Anna, Juliano Italo, Bottone Giovanni, Iannella Silverio, Persichetti Ugo e Palozzi Narcisio, rappresentanti dei lavoratori;

Turilli rag. Osvaldo, Ruggeri Fernando, Gigliozzi Armando e Brusa dott. Guglielmo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Benedetto Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 84

(3587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 18/1974
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencate.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
	SPECIALITÀ PER USO UMANO		
1. *Co Factor*	Sigma Tau - Pomezia (Roma)	10 fiale liofilizzate	4.500
2. *Flogaton*	Pharmax Laboratories (Milano)	5 fiale 5 ml. × mg. 25	485
	SPECIALITÀ PER USO VETERINARIO		
3. *Laver Plus*	Ivaz S.a.s. - Vigorovea di S. Angelo di Piove (Padova)	flacone da 50 ml.	900
		flacone da 100 ml.	1.800
		flacone da 250 ml.	4.500
4. *La Sota*	Id.	conf. 500 dosi	2.000
		conf. 1000 dosi	3.000

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(3650)

Provvedimento n. 19/1974. Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427 convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1974;

Considerato che le richieste di adeguamento dei prezzi presentate dalle imprese produttrici ed importatrici o dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 5 sopracitato risultano esposte in modo tale da non potersi accertare le reali situazioni di mercato, dirette e indirette;

Considerato che l'accertamento predetto potrà essere effettuato sulla base di domande che siano scaglionate nel tempo e diffuse territorialmente;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Le domande presentate dalle imprese indicate nell'allegato *A*, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496, vengono respinte per le considerazioni riportate nelle premesse.

2) Agli adeguamenti di prezzo richiesti dalle imprese indicate nello stesso allegato *A*, ove risulti necessario, sarà provveduto, per settori merceologici, nell'ambito delle direttive del C.I.P.E.

3) L'allegato *A* fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

ALLEGATO *A*

Posizione	Ditta
47	Star - Prod. dietetici - Agrate Brianza
1123	Cabbioni Antonio - Formaggi - L'Aquila
1123	Cabbioni Antonio - Burro - L'Aquila
989	Parisse Caseif. - Formaggi - L'Aquila
989	Parisse Caseif. - Burro - L'Aquila
1007	Tontini Pesca - Prod. surgelati - Anzio
0011	Ass. Naz. Cons. Ittici e delle Tonnare - Prod. alim. cons. - Roma - Per i propri associati

Posizione	Ditta
22	Assitol - Margarina - Roma - Per i propri associati
85	Pastif. Manotti - Pasta alim. - S. Ilario d'Enza
244	Pastif. Pizzoli - Pasta alim. - Cento
1115	Agip - Gas in bombole - Roma
1109	Standa - Prod. alim. cons. - Milano
003	A.I.I.P.A. - Prod. alim. cons. - Milano - Per i propri associati
663	Diepal Italia - Prod. dietetici - Milano
003	A.I.I.P.A. - Prod. dietetici - Milano - Per i propri associati
1124	Cyclon - Detersivi - Milano
1067	Stab. Italiani Gavarry - Saponi - Albisola Capo
491	Ditta Pastif. Summano - Pasta alim. - Piovene Rocchette
240	Pastif. A. Mastromauro - Pasta alim. - Corato
766	Pastif. Martinelli - Pasta alim. - Libiola di Serravalle a Po
199	F.lli Carli - Olio di oliva - Imperia
245	Rebaudengo - Margarina - Collegno
1125	Panapesca di Niccoli N. - Prod. surgelati - Massa e Cozzile
1126	Micale Francesco - Sapone - Palermo
0021	Ass. Naz. dell'Ind. della Saponeria della Detergenza e dei Prodotti d'Igiene e Ass. Naz. Ind. Chimica Gruppo Detergenza e Prodotti Affini - Roma - Milano - Detersivi - Per i propri associati
845	Plasmon - Prod. dietetici - Milano
280	V.U.GA.BO. - Carni - Savonera
1080	La Casalinga - Pasta alim. - Vicobellignano di Casalmaggiore
35	Pastif. Mantovano - Pasta alim. - Marmirolo
1119	F.I.D.A. - Detersivi - S. Giovanni a Teduccio
1114	Borrescio A. - Vino - Contrada S. Angelo (Lungro)
1127	Cantina Soc. Coop. « Feronia » - Vino - Capena
003	A.I.I.P.A. - Prod. dietetici - Milano - Per i propri associati
802	Dragochimica - Detersivi - Milano
1128	Ditta Monge - Pollame macellato - Monasterolo di Savigliano
900	International Chemical & Cosmetic Company - Saponi da toeletta - Milano
548	La Irpinia - Prod. alim. cons. - Pianodardine
83	Arrigoni - Prod. alim. cons. - Cesena
0021	Ass. Naz. dell'Ind. della Saponeria della Detergenza e dei Prodotti d'Igiene e Ass. Naz. Ind. Chimica Gruppo Detergenza e Prodotti Affini - Roma - Milano - Detersivi - Per i propri associati
41	Pastif. Braibanti - Pasta alim. - Parma
1129	Boschetti - Prod. alim. cons. - Montecchio Maggiore
0021	Ass. Naz. dell'Ind. della Saponeria della Detergenza e dei Prodotti d'Igiene - Saponi da bucato - Roma - Per i propri associati
0021	Ass. Naz. dell'Ind. della Saponeria della Detergenza e dei Prodotti d'Igiene e Ass. Naz. Ind. Chimica Gruppo Detergenza e Prodotti Affini - Roma - Milano - Saponi da toeletta - Per i propri associati
8	Cirio - Prod. alim. cons. - Roma
1130	Viganò - Riso - Milano
38	Barilla - Pasta alim. - Parma
1131	Neri Grisaldo - Pollame macellato - Casotto Pescatori
003	A.I.I.P.A. - Prod. dietetici - Milano - Per i propri associati
199	F.lli Carli - Olio di oliva - Imperia
0026	Federlatte - Formaggi - Roma - Per i propri associati
0023	Unipro - Saponi da toeletta - Milano - Per i propri associati
733	Panigal - Prod. alim. cons. - Bologna
958	F.lli Bernardo - Pasta alim. - Boiano
0039	Unione degli ind. pastai italiani - Pasta alim. - Roma - Per i propri associati
1132	Medifood - Prod. dietetici - Genova
0044	Unione ital. fabbr. birra e malto - Birra - Roma - Per i propri associati
38	Barilla - Pasta alim. - Parma
194	Pastif. Roncaia - Pasta alim. - Casteldario
113	Adria - Prod. dietetici - Adria
113	Adria - Pasta alim. - Adria
63	Sacco - Birra e vino - Torino
820	Unilit Divis. Van den Bergh Sez. Althea - Prod. alim. cons. - Milano
008	Alimont settore De Rica - Tonno in scatola - S. Polo di Podenzano
008	Star - Tonno - Agrate Brianza
285	Alimont settore De Rica - Prod. alim. cons. - S. Polo di Podenzano
47	Star - Sapone neutro - Agrate Brianza
47	Star - Prod. alim. cons. - Agrate Brianza
1133	Pronto Green - Prod. alim. cons. - Perugia
1133	Pronto Green - Prod. surgelati - Perugia
704	Soc. Iberia - Prod. surgelati - Milano
236	Pastif. Castiglioni - Pasta alim. - Magenta
1083	Sasso & Figli - Olio di oliva - Imperia
404	Vendetti Gianni - Birra - Torino
1044	Mascarin - Boschetti - Birra - Bellaria
579	Zerbi - Carni - Cermenate
22	Van den Bergh - Divis. Unilit - Margarina - Milano
22	Helvetia - Margarina - Varese
22	Bergamaschi - Margarina - Ripalta Cremasca
22	Oleif. di Orzinuovi - Margarina - Orzinuovi
22	Igor - Margarina - Orzinuovi
22	Tavella M. - Margarina - Cremona
22	Ampera - Margarina - Noventa Padovana
22	Star - Margarina - Agrate Brianza
1135	Agostinelli - Vino - Orvieto Scalo
20	Ditta Rossi & Tascioni - Pasta alim. - Scerne di Pineto
38	Barilla - Pasta alim. - Parma

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(3651)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 aprile 1974:

Reggiani Antonio, notaio residente nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna.

Angelini Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna.

Nicosia Maria Giuseppa, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ragusa.

Mezzetti Riccardo, notaio residente nel comune di Sospiro, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova.

(3514)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1974, registro n. 3, foglio n. 55, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 5 ottobre 1971 dal prof. Dominici Giuseppe avverso il provvedimento di esclusione dal concorso ad ottanta posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, bandito con decreto ministerale 1° dicembre 1970.

(3385)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 85-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 85-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Soro Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via Alessandria, n. 13.

(3093)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 679-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 679-MI » a suo tempo assegnato alla ditta Vigo Francesco, con sede in Milano, via Dugnani n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(3165)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 624-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 624-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Vezzelli Carlo, con sede in Castiglione d'Adda (Milano), via P. Amedeo n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(3166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 30 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	632,25	632,25	633,50	632,25	637 —	632,25	632 —	632,25	632,25	632,25
Dollaro canadese	658,45	658,45	661 —	658,45	655 —	658,45	657,75	658,45	658,45	658,45
Franco svizzero	216,13	216,13	217 —	216,13	207,25	216,15	216,15	216,13	216,13	216,13
Corona danese	107,50	107,50	108 —	107,50	103,50	107,50	107,48	107,50	107,50	107,50
Corona norvegese	118,54	118,54	118,50	118,54	114 —	118,54	118,50	118,54	118,54	118,54
Corona svedese	148,10	148,10	148,50	148,10	143 —	148,10	148,15	148,10	148,10	148,10
Fiorino olandese	245,05	245,05	245,25	245,05	235,75	245,05	245,50	245,05	245,05	245,05
Franco belga	16,87	16,87	16,95	16,87	16,20	16,87	16,91	16,87	16,87	16,87
Franco francese	129,75	129,75	130,50	129,75	130,25	129,75	130 —	129,75	129,75	129,75
Lira sterlina	1535,75	1535,75	1535 —	1535,75	1508,10	1535,75	1536 —	1535,75	1535,75	1535,75
Marco germanico	258,38	258,38	257,50	258,38	249,50	258,35	258,45	258,38	258,38	258,38
Scellino austriaco	34,8850	34,885	34,90	34,8850	33,50	34,90	34,8850	34,885	34,88	34,88
Escudo portoghese	29 —	29 —	26,20	29 —	25,40	29,05	28 —	29 —	29 —	29 —
Peseta spagnola	10,98	10,98	11,03	10,98	10,75	10,95	10,99	10,98	10,98	10,98
Yen giapponese	2,27	2,27	2,26	2,27	2,25	2,25	2,2740	2,27	2,27	2,27

Media dei titoli del 30 aprile 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	98,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,750
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,100
» 5 % (Città di Trieste)	95,200
» 5 % (Beni esteri)	92,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	90,275
» 5,50 % » » 1969-84	91,150
» 6 % » » 1970-85	93,750
» 6 % » » 1971-86	93,350
» 6 % » » 1972-87	92,975

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	93,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	632,125
Dollaro canadese	658,10
Franco svizzero	216,14
Corona danese	107,49
Corona norvegese	118,52
Corona svedese	148,125
Fiorino olandese	245,275
Franco belga	16,89
Franco francese	129,875
Lira sterlina	1535,875
Marco germanico	258,415
Scellino austriaco	34,885
Escudo portoghese	28,50
Peseta spagnola	10,985
Yen giapponese	2,272

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1974 al 31 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2804/73, numero 2958/73 e n. 197/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-1-1974 al 27-1-1974	Prelievo dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:			
		A. delle specie domestiche:			
		II. altri:			
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.960,35	7.309,39	zero
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	8.184,21	8.594,62	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:			
		A. carni:			
		III. della specie suina:			
		a. domestica:			
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.642,70	11.176,41	zero
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . .	16.496,15	17.323,39	zero
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate . . .	12.984,11	13.635,23	zero
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate . .	17.241,13	18.105,73	zero
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti . .	9.259,11	9.723,43	zero
		6. altre:			
	02.01-481	aa. disossate e congelate	17.241,13	18.105,73	zero
	02.01-470 02.01-485	bb. non nominate	17.241,13	18.105,73	zero
		B. frattaglie:			
		II. altre:			
		c. della specie suina domestica:			
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole	3.405,66	3.576,45	zero
	02.01-820	2. zampe; code	957,81	1.005,84	zero
	02.01-840	3. rognoni	11.174,80	11.735,18	zero
	02.01-850	4. fegati	12.877,66	13.523,44	zero
	02.01-880	5. cuori; lingue; polmoni	6.385,61	6.705,83	zero
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	9.365,62	9.835,28	zero
	02.01-940	7. altre	9.365,62	9.835,28	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
		A. lardo:			
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia .	4.469,99	4.694,14	zero
	02.05-105	II. secco o affumicato	5.214,90	5.476,42	zero
	02.05-300	B. grasso di maiale	2.554,23	2.682,32	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:			
		B. della specie suina domestica:			
		I. carni:			
		a. salate o in salamoia:			
	02.06-110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.642,70	11.176,41	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-1-1974 al 27-1-1974	Prelievo dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Supplemento prelievo
02.06 (*segue*)		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:			
	02.06-130	aa. mezzene bacon . .	14.367,63	15.088,13	zero
	02.06-160	bb. tre quarti anteriori . . .	14.367,63	15.088,13	zero
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali .	15.964,05	16.764,61	zero
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati .	16.496,15	17.323,39	zero
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate .	12.984,11	13.635,23	zero
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate .	17.241,13	18.105,73	zero
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti .	9.259,11	9.723,43	zero
	02.06-390	7. altre	17.241,13	18.105,73	zero
		b. secche o affumicate:			
	02.06-410	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	15.964,05	16.764,61	zero
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:			
	02.06-430	aa. mezzene bacon	15.964,05	16.764,61	zero
	02.06-460	bb. tre quarti anteriori .	15.964,05	16.764,61	zero
	02.06-480	cc. tre quarti posteriori o parti centrali .	17.560,47	18.441,08	zero
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:			
	02.06-510	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati	21.285,40	22.352,81	zero
	02.06-530	bb. altri . . .	30.012,42	31.517,46	zero
		4. spalle, anche in parti, non disossate:			
	02.06-550	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	14.899,80	15.646,98	zero
	02.06-570	bb. altre . .	23.626,81	24.811,63	zero
		5. lombate, anche in parti, non disossate:			
	02.06-610	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	22.349,66	23.470,44	zero
	02.06-630	bb. altre . .	29.693,15	31.182,18	zero
		6. pancette (ventresche), anche in parti:			
	02.06-650	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	10.642,70	11.176,41	zero
	02.06-670	bb. altre . . .	15.431,96	16.205,83	zero
		7. altre:			
	02.06-710	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	22.349,66	23.470,44	zero
	02.06-730	bb. non nominate	30.012,42	31.517,46	zero
		II. frattaglie:			
	02.06-810	a. teste, anche in parti; gole .	3.405,66	3.576,45	zero
	02.06-830	b. zampe; code .	957,81	1.005,84	zero
	02.06-850	c. rognoni	11.174,80	11.735,18	zero
	02.06-860	d. fegati	12.877,66	13.523,44	zero
	02.06-870	e. cuori; lingue; polmoni	6.385,61	6.705,83	zero
	02.06-880	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	9.365,62	9.835,28	zero
	02.06-890	g. altre	9.365,62	9.835,28	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:			
		A. strutto e altri grassi di maiale:			
	15.01-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*a*)	3.405,66	3.576,45	zero
	15.01-190	II. altri	3.405,66	3.576,45	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:			
	16.01-100	A. di fegato	21.029,32	22.083,89	zero
		B. altri (*b*):			
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	37.522,55	39.404,22	zero
	16.01-960	II. non nominati	25.850,17	27.146,50	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo		Supplemento prelievo
			dall'1-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 31-1-1974	
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		A. di fegato:			
	16.02-190	II. altre	22.125,24	23.234,77	zero
		B. altre:			
		III. non nominate:			
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:			
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
	16.02-310 16.02-330	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	40.407,17	42.433,49	zero
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	32.566,98	34.200,14	zero
	16.02-390	cc. altre	23.422,05	24.596,61	zero
	16.02-410	2. 40% o più e meno di 80% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	20.083,38	21.090,51	zero
	16.02-430	3. meno di 40% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	13.977,58	14.678,52	zero

(a) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.

(3357)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Aquileia ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Aquileia » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Aquileia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aquileia » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Aquileia » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet;
Refosco;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling renano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10 per cento.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon, mentre nella preparazione del vino Refosco possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, S. Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di: S. Maria la Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano, Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il Collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord sino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Meretto

di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta al F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del Canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Aquileia » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai q.li 120 per il Merlot, il Refosco, il Tocai friulano, il Pinot grigio e il Riesling renano ed ai q.li 130 per il Cabernet ed il Pinot bianco.

Fermi restando, i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Aquileia »: Pinot bianco e Cabernet una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed ai vini Merlot, Refosco Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Aquileia » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, aromatico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco:

colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Aquileia » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3499)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca del concorso, per esami, ad un posto di esperto per le lingue russa e polacca

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1969, col quale è stato indetto un concorso, per esami, ad un posto di esperto in lingue straniere di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero;

Considerato che in applicazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, è stato indetto con decreto ministeriale 20 settembre 1971 un concorso, per esami, ad un posto di esperto in lingue straniere capo nel ruolo della carriera direttiva dell'anzidetto ufficio per le lingue russa e polacca, riservato agli impiegati della carriera di concetto dipendenti dall'Amministrazione della giustizia;

che il relativo vincitore è stato nominato con decreto ministeriale 5 aprile 1973, registrato il 30 maggio successivo, a decorrere dal 1° gennaio 1971;

che i rapporti ufficiali con i Ministeri della giustizia e con gli organi giudiziari dei Paesi dell'Europa dell'Est sono sporadici e la relativa corrispondenza si svolge di regola in lingua francese;

che, peraltro, alle necessità di ricerca e di studio comparativo delle fonti del diritto sovietico e polacco demandate agli esperti provvede efficacemente e tempestivamente il personale in servizio;

Ritenuto di conseguenza che sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che avevano dato luogo all'emissione del bando di concorso di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 1969;

che, anzi, imprescindibili ed evidenti motivi di economia impongono di non espletare il concorso stesso onde non gravare l'amministrazione di una spesa inutile in quanto verrebbe ad essere corrisposto il trattamento economico di competenza ad una unità di personale non utilizzato;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 28 ottobre 1969, col quale è stato indetto un concorso, per esami, ad un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue russa e polacca.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1974
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 13

(3470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corsi di studi per aspiranti segretari comunali istituiti per l'anno accademico 1974-75 presso le Università di Roma, Torino, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, Verona e Bari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1974-75 sono istituiti i seguenti corsi di studio per aspiranti segretari comunali:

1) Roma, Università internazionale degli studi « Pro Deo », posti 100;
2) Torino, Università statale, posti 50;
3) Bologna, Università statale, posti 50;
4) Napoli, Università statale, posti 50;
5) Palermo, Università statale, posti 50;
6) Cagliari, Università statale, posti 50;
7) Verona, Università statale, posti 50;
8) Bari, Università statale, posti 50.

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche, conferenze nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni.

I corsi avranno inizio il 6 novembre 1974, il periodo di tirocinio, della durata di quaranta giorni, avrà luogo in maggio-giugno successivo.

Gli esami finali dei corsi avranno luogo nella terza decade di giugno.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che, alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 marzo 1975;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1974-75;

3) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; scienze diplomatiche e consolari; scienze coloniali; scienze politiche e sociali; economia e diritto; scienze economiche e marittime ovvero di altra riconosciuta equipollente.

4) dichiarazione di non prestare comunque ed a qualsiasi titolo la propria opera, ancorchè non retribuita, presso enti pubblici e privati.

Non saranno ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile; che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 10.

Art. 3.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, in relazione al punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti ed alla valutazione dell'Amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi dei vincitori delle borse di studio sarà disposta tenendo conto della provincia di residenza di ciascuno.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione ai corsi redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'interno dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine del 15 giugno 1974.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio. Gli aspiranti che conseguiranno il diploma di laurea nella sessione estiva dell'anno accademico in corso potranno riservarsi di presentare il certificato entro il termine massimo del 15 agosto 1974.

Tale riserva dovrà essere esplicitamente indicata nella domanda di ammissione al corso che dovrà essere presentata alla prefettura di residenza entro il termine del 15 giugno 1974.

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni.

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

4) certificato di residenza in data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea, diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Le copie di documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere in regola con il bollo e debitamente autenticate.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accade-

mico 1974-75 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Saranno esclusi dai concorsi i candidati le cui domande non risulteranno corredate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto oppure prive della autenticazione della firma.

Saranno, altresì, esclusi dai concorsi i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per tutta la durata dei corsi. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, esclusi quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti ai corsi, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti ai corsi sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 120.000 (centoventimila) mensili che verrà carrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti ai corsi che risiedono nel comune ove il corso viene svolto l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 80.000 (ottantamila) mensili. La riduzione non ha effetto per il periodo del tirocinio.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Art. 9.

Ai partecipanti ai corsi i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti ai corsi, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore agli 8/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 29 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3521)

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a diciassette posti di operaio comune della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di operaio cameriere, due posti di aiuto operaio muratore, due posti di aiuto operaio falegname, tre posti di aiuto operaio circuitista elettrico, due posti di aiuto operaio idraulico, quattro posti di manovale specializzato addetto al trasporto di materiali, due posti di manovale specializzato addetto alle pulizie nella categoria degli operai comuni della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Lucio Venturini, presidente della commissione giudicatrice, nominato prefetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guido Ianiri, primo dirigente, vice prefetto ispettore, già componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso, in servizio presso questo Ministero, è nominato, a far tempo dalla data del presente decreto, presidente della commissione, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Lucio Venturini.

Art. 2.

Il dott. Nicola Rasola, direttore di sezione, in servizio presso questo Ministero, è nominato, a far tempo dalla data del presente decreto, componente della commissione giudicatrice del cennato concorso, in sostituzione del dott. Guido Ianiri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1973

p. *Il Ministro*: Zafarana

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974
Registro n. 12 Interno, foglio n. 135

(3555)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 34 Interno, foglio n. 174, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di sostituire il segretario della commissione suddetta, dott.ssa Maria Teresa Dell'Orco, la quale si trova nell'impossibilità di intervenire al concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Il dott. Augusto De Luca, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del R.T.A., in sostituzione della dott.ssa Maria Teresa dell'Orco. Ai sensi dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ai componenti di commissioni esaminatrici, non spettano i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1974

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974
Registro n. 10 Interno, foglio n. 8

(3361)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Venezia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Venezia;

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Venezia, nell'ordine appresso indicato:

1. Dal Pozzo dott. Ettore .	punti	105,77	su 150
2. Schinco dott. Emilio .	»	104,14	»
3. Carlevaro dott. Oscar .	»	100,23	»
4. Silvano dott. Guido	»	98,10	»
5. Pieschi dott. Antonio .	»	97,45	»
6. Montefusco dott. Gerardo .	»	96,50	»
7. Aiello dott. Salvatore .	»	95,79	»
8. Maiorano dott. Luciano .	»	82,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3364)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della prova pratica e del colloquio del concorso, per esami, a duecentotto posti di coadiutore in prova

La prova pratica ed il colloquio del concorso a duecentotto posti di coadiutore in prova della Difesa, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 5 marzo 1973, avrà luogo a partire dal 21 maggio 1974 presso questo Ministero, palazzo Esercito, Roma, anziché a partire dal 6 maggio 1974 presso l'istituto storico e di cultura dell'Arma del genio, lungotevere della Vittoria n. 31, Roma.

Di quanto sopra e del giorno preciso in cui dette prove dovranno essere sostenute sarà data partecipazione a ciascun candidato ammesso.

(3501)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 147/73 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni e le proposte della regione Piemonte, della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei medici, nonché le segnalazioni pervenute dai comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972 è così composta:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Componenti:

D'Alfonso dott. Bruno, consigliere della prefettura di Cuneo;
Ragusa dott. Armando, medico provinciale di Asti;
Marchisio dott. Vincenzo, specialista in ostetricia;
Bernabei dott. Dario, specialista in ginecologia;
Tosello Caterina in Serra, ostetrica condotta di Boves.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo dell'ufficio medico provinciale di Alessandria.

La commissione avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Cuneo e inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 19 aprile 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(3559)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 11 in data 9 gennaio 1974 con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per le condotte mediche di Guarene, Novello, Sambuco, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle condotte mediche predette da parte dei candidati: dott. Grivetto Luigi per Guarene, dott. Pastorino Gianfranco per Novello, dott. Peano Mario per Sambuco, dott. Merlino Antonio per S. Michele Mondovì, dott. Beoletto Silvio per S. Vittoria d'Alba;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa i seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ognuno:

Grivetto Luigi, nato a S. Maurizio Canavese il 31 maggio 1936: condotta comunale di Guarene;

Pastorino Gianfranco, nato a Cicagna il 7 dicembre 1942: condotta consorziale di Novello;

Peano Mario, nato a Morozzo il 31 dicembre 1940: condotta consorziale di Sambuco;

Merlino Antonio, nato a Cosio d'Arroscia il 3 marzo 1928: condotta comunale di S. Michele Mondovì;

Beoletto Silvio; nato a Sampeyre l'8 ottobre 1936: condotta comunale di S. Vittoria d'Alba.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni previsto per la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati, i rispettivi sindaci provvederanno subito alla nomina dei vincitori.

Cuneo, addì 24 aprile 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(3560)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso tra le titolari delle due condotte ostetriche del comune di Borgo San Giacomo, per l'assegnazione della condotta unificata.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 92/Sanità del 2 aprile 1973, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per titoli, per l'assegnazione della condotta unificata di Borgo San Giacomo;

Atteso che la dott.ssa Claudia Angeletti, presidente della commissione in parola con nota del 15 febbraio 1974, ha comunicato di essere nella impossibilità di prendere parte alle operazioni concorsuali;

Considerato inoltre che il rag. Carlo Marinelli non riveste la qualifica ed il grado prescritti dalle vigenti norme per il disimpegno delle funzioni di segretario della commissione;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire i predetti funzionari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1971;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Domenico Fiore, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova è nominato presidente della commissione esaminatrice di cui alle premesse in sostituzione della dott.ssa Claudia Angeletti.

Il dott. Bernardino Loprejato, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo è nominato segretario di detta commissione in sostituzione del rag. Carlo Marinelli.

Milano, addì 22 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3473)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella regione Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 28 in data 14 febbraio 1973, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti nei consorzi medici di Brusson-Donnaz alla data del 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 446 in data 15 ottobre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti i propri decreti n. 9 in data 15 gennaio 1974 e n. 74 in data 22 marzo 1974, con cui è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 67 in data 14 marzo 1974, relativo all'ammissione dei concorrenti al detto concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso suddetto relativo alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dei comuni, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nei consorzi medici di Brusson-Donnaz:

1. Curto Albino . . . . punti 58,137
2. Carbognani Mario . . . . » 57,210
3. Formia Arialdo . . . . » 53,769
4. Marchionni Bruno . . . . » 47,87

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Aosta, addì 18 aprile 1974

Il presidente: DUJANY

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 121 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella regione alla data del 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori del concorso in relazione alle preferenze espresse per le sedi messe a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 maggio 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4;

Decreta:

Il dott. Curto Albino è dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio di Donnaz.

Il dott. Carbognani Mario è dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio di Brusson.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 18 aprile 1974

Il presidente: DUJANY

(3524)

REGIONE BASILICATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 71/3533/1a del 30 giugno 1971 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto dello stesso ufficio n. 72/2110/1 del 7 dicembre 1972, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 571 del 7 dicembre 1973, con il quale il dott. Liborio Falanga è stato nominato segretario della commissione giudicatrice in sostituzione del dott. Antonio Balestrino, dimissionario;

Considerato che occorre provvedere anche alla sostituzione del componente la stessa commissione dott. Vittorio Mirto, passato ai tribunali amministrativi regionali;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, a seguito delle sostituzioni di cui in narrativa, resta così costituita:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Porretti dott. Franco, direttore di sezione della prefettura di Potenza;

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale di Matera;

Condorelli prof. Mario, direttore della 2ª patologia medica dell'Università di Napoli;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene della faocltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina;

Anzilotta dott. Giacomo, ufficiale sanitario del comune di Senise.

Segretario:

Falanga dott. Liborio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'istituto di patologia medica 2ª dell'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Potenza, addì 30 marzo 1974

Il presidente: VERRASTRO

(3474)

REGIONE LIGURIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1000 in data 10 novembre 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1971 (condotta medica Laigueglia - consorzio medico Piana Crixia - Merana);

Visti i provvedimenti n. 4 e n. 5 in data 2 agosto 1973 di questo assessorato con i quali veniva rispettivamente approvata la graduatoria degli idonei e dichiarati i vincitori del concorso di cui in premessa;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione dei posti resisi disponibili per intervenute rinunce dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale del 4 giugno 1973, n. 1022-*bis*;

Decreta:

Il dott. Giacomo Giordano, nato a Pietra Bruna (Imperia) il 12 febbraio 1934, residente in Stellanello (Savona) in via Nazionale, è dichiarato vincitore del consorzio medico Piana Crixia - Merana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 5 aprile 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(3562)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2206.4.III del 26 luglio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1972, in provincia di Belluno;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Viste le designazioni fatte dal presidente della giunta del Veneto;

Viste le designazioni proposte dall'ordine dei medici della provincia di Belluno;

Viste le designazioni comunicate dai comuni interessati, e il maggior numero di voti riportati dal dott. De Lazzer Aldo;

Decreta:

La commissione per gli esami del concorso per medici condotti delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1972 in questa provincia è così composta:

Presidente:

Carelli dott. Pasquale, funzionario in servizio presso la giunta regionale Veneta.

Componenti:

Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Venezia;

Marzano dott. Ferruccio, funzionario della regione Veneto;

Del Fabbro dott Valentino, primario medico dell'Ospedale civile di Belluno;

Bertino prof. dott. Stefano, primario ostetrico dello stesso ospedale;

De Lazzer dott. Aldo, medico condotto di Sospirolo.

Segretario:

Calcagno dott. Antonino, funzionario della regione Veneto.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, e sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Belluno e dei comuni interessati.

La sede delle prove sarà in Belluno.

Belluno, addì 8 aprile 1974

(3502) *Il medico provinciale*: GAMBA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5518 del 5 marzo 1974, relativo alla nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Bucchianico, Castelfrentano, S. Vito Chietino-Treglio e Torino di Sangro;

Vista la nota della prefettura di Chieti, n. 698 div. 2ª del 12 marzo 1974, con cui si fa presente che il dott. Attilio Siani, nominato componente della suindicata commissione esaminatrice con la qualifica di direttore di sezione, attualmente riveste invece la qualifica di v. prefetto ispettore, 1° dirigente;

Ritenuto di dovere provvedere alla relativa rettifica per quanto riguarda la qualifica del predetto componente;

Decreta:

La qualifica del dott. Attilio Siani, nominato come componente della predetta commissione esaminatrice, con il decreto di questo ufficio n. 5518 del 5 marzo 1974, è così rettificata: alle parole «direttore di sezione» sono sostituite le parole «v. prefetto ispettore, 1° dirigente».

La stessa commissione resta pertanto così costituita:

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Siani dott. Attilio, v. prefetto ispettore, 1° dirigente della prefettura di Chieti;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Catania;

Magnani prof. Bruno, docente di patologia medica scelto su terna proposta dall'ordine dei medici di Chieti;

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Bargagna dott. Piero, ufficiale sanitario di Chieti, designato dai comuni interessati.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione di esami avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Chieti ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel «Bollettino Ufficiale» della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Chieti, dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 25 marzo 1974

Il medico provinciale f.f.: BARGAGNA

(3475)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 13 giugno 1973, e successive modificazioni, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1970;

Acquisita agli atti la rinuncia della ostetrica Carboni Orlanda a far parte della suddetta commissione in rappresentanza della categoria;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione della dimissionaria;

Vista la designazione effettuata al riguardo dalle amministrazioni comunali interessate;

Richiamate le disposizioni di legge citate nei precedenti decreti;

Decreta:

L'ostetrica Morelli Giuseppina è nominata componente della commissione di cui in premessa in sostituzione della sig.ra Carboni Orlanda, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 aprile 1974

Il medico provinciale: CAVINA

(3523)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1974, n. **4**.

Interventi straordinari sui porti di competenza della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

La Regione è autorizzata all'esecuzione a suo totale carico di un programma di opere marittime per l'ammontare complessivo di L. 2.600.000.000 nei seguenti porti di seconda e terza classe della seconda categoria e negli importi a fianco di ciascuno indicati:

porto di Carrara . . . . L. 820.000.000
porto di Piombino . . . . » 870.000.000
porto di Viareggio . . . . » 730.000.000
altri porti . . . . » 180.000.000

Il consiglio regionale approva il programma delle opere, con facoltà di apportare modifiche alla suddivisione dei fondi di cui al primo comma, nella misura del 15 per cento in più o in meno dei singoli importi.

Art. 2.

Alla progettazione e alla esecuzione dei lavori si provvederà a mezzo degli uffici del genio civile di Livorno, Lucca e Massa Carrara.

L'attuazione dei lavori potrà essere affidata anche ai comuni e province interessate, che provvederanno, quindi, alla progettazione, direzione e ad ogni altro adempimento tecnico inerente ai lavori, come pure all'indizione e all'esperimento delle gare di appalto secondo le disposizioni vigenti.

Nei progetti delle opere la cui esecuzione è affidata agli enti suddetti può includersi fra le somme a disposizione dell'amministrazione una aliquota non superiore al 6 per cento dell'importo complessivo della spesa, da destinare alla corresponsione forfettaria di compensi agli enti stessi per le spese tecniche sostenute.

Gli enti suddetti sono tenuti a procedere alla conduzione dei lavori con le modalità che saranno indicate dalla giunta regionale nel provvedimento di affidamento, sotto l'alta sorveglianza e con l'assistenza tecnica degli uffici regionali competenti.

Gli interventi avranno luogo secondo le norme che regolano l'attuazione delle opere pubbliche dello Stato, fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia.

Art. 3.

Gli elaborati esecutivi da finanziare in base alla presente legge riguarderanno opere funzionali, per natura idonee a soddisfare il servizio cui sono destinate.

Tra le opere cui si riferisce la legge stessa sono compresi gli impianti e i mezzi meccanici fissi e mobili per il carico, lo scarico, il deposito, il trasporto di merci e il traffico dei passeggeri.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti ha luogo con deliberazione della giunta, in conformità al programma approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, e, per progetti di importo superiore a L. 100.000.000 su parere della C.R.T.A. sezione lavori pubblici.

In sede di approvazione dei progetti e consentito alla giunta di apportare variazioni in più o in meno agli importi delle singole opere programmate, nel limite di un quinto.

L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Art. 5.

La nomina dei collaudatori e l'approvazione dei collaudi è di competenza della giunta regionale.

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 50 milioni e tranne nel caso che la giunta regionale non disponga diversamente, non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato dell'ingegnere direttore che ne attesti la regolare esecuzione, purchè detto ingegnere, nel caso in cui la esecuzione sia affidata ai comuni e province, sia da essi dipendente.

Per l'emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso suddetto valgono le disposizioni di cui all'art. 116 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, salvo quanto previsto dallo ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Titolo II

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO

Art. 6.

Per il finanziamento delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 2.600.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni anzidette e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore a 7,50 per cento.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 7.

Le rate di ammortamento del mutuo sopra richiamato, per capitali ed interessi, devono trovare capienze, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Art. 8.

A garanzia del pagamento delle quote di ammortamento del mutuo a contrarre, previsto dall'art. 6 la giunta regionale è autorizzata a rilasciare delegazioni per il corrispondente ammontare a favore delle suindicate sezioni della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena.

Art. 9.

L'importo del mutuo di cui sopra sarà introitato al titolo V, cat. 1ª, cap. 06200 « Entrate per contrazioni mutui » dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1973.

Art. 10.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo medesimo faranno carico al cap. 04200 « Spese contrattuali ed oneri a carico della Regione » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1973.

La spesa di L. 105.927.783, pari al 50 per cento della rata di ammortamento, sarà fronteggiata, per gli anni 1974-2009, con gli stanziamenti di appositi capitoli istituiti nei corrispondenti bilanci di previsione nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti » per quanto riguarda le quote capitali.

La spesa annua di L. 211.855.566 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti » per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La spesa relativa trova la sua copertura nella maggiore entrata derivante dall'aumento pari al 100 per cento della tassa di circolazione che dal 1974 passa da L. 5.500.000.000 a lire 11.000.000.000 ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 2 del 30 dicembre 1971.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1973, n. 46, su « Interventi a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane per attività di assistenza sanitaria e sociale nei settori della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 3 agosto 1973, n. 46, il termine di presentazione delle domande di contributo, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge sopracitata, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 agosto 1973, n. 46, è inserito il seguente comma aggiuntivo: « Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio immediatamente successivo ».

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1973, n. 47, su « Istituzioni di servizi per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 3 agosto 1973, n. 47, il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dall'art. 6 della legge sopracitata, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 agosto 1973, n. 47, è inserito il seguente comma aggiuntivo: « Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non utilizzate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio immediatamente successivo ».

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 7.

Proroga della efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1976 per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Toscana.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 8.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

E' istituito l'ufficio del difensore civico ai sensi dell'art. 61 dello statuto della Regione.

Le modalità di nomina del difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

Compiti

Il difensore civico, cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale e gli enti e le aziende dipendenti, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

Art. 3.

Procedimento

Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici dell'amministrazione regionale, ivi compresi gli enti e le aziende dipendenti, ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica ai competenti organi statutari della Regione. Trascorsi venti giorni senza che abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o dipartimento interessato di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

In occasione dell'esame della pratica il difensore civico, stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o dipartimento, e tenuto conto delle esigenze del dipartimento e dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della stessa, dandone immediata notizia al cittadino interessato e per conoscenza agli organi statutari della Regione interessati.

Trascorso il termine di cui al comma precedente il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli organi statutari della Regione interessati, gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il funzionario che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 4.

Relazione al consiglio regionale

Ogni sei mesi il difensore civico invia all'esame del consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel semestre e segnala i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Art. 5.

Designazione e nomina

Il difensore civico è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale.

La designazione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene per appello nominale.

Art. 6.

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonchè i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento del consiglio regionale per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Art. 7.

Durata in carica, revoca

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'art. 5 della presente legge.

Può essere revocato con voto del consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del difensore civico il Presidente del consiglio regionale convoca il consiglio per procedere alla designazione del difensore civico. La convocazione del consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio di difensore civico.

Art. 8.
Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'art. 10 dello statuto e regolati dall'art. 124 del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 9.
Indennità di funzione

Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali. Il difensore civico può essere iscritto a sua domanda al fondo di previdenza di cui alla legge regionale n. 34 del 25 giugno 1973.

Art. 10.
Sede e dotazione organica

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale.

Con il regolamento interno previsto dal secondo comma dell'art. 9 dello statuto sarà stabilita la dotazione organica della segreteria dell'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento delle pratiche per le quali è stato richiesto il suo intervento, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti. La richiesta relativa deve essere rivolta per iscritto al capo dell'ufficio, ente o azienda.

Art. 11.
Spesa

La spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 9.

Provvidenze nel settore dei pubblici servizi di trasporto - Nuove incentivazioni per l'ammodernamento e il potenziamento del parco rotabile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire ulteriormente l'ammodernamento e il potenziamento del parco rotabile dei soggetti indicati dallo art. 2 della legge regionale 19 aprile 1973, n. 23, la regione Toscana concede contributi straordinari per iniziative non già ammesse a contributi in attuazione della predetta legge.

Art. 2.

I contributi suddetti vengono concessi per 10 anni, a decorrere dall'esercizio 1973 entro i limiti finanziari di cui al successivo art. 6 in proporzione del fondo di ammortamento del materiale rotabile delle singole aziende, enti, imprese e società cooperative da determinare secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

I contributi potranno essere concessi soltanto nel caso in cui i soggetti richiedenti versino in stato di disavanzo nello esercizio dei pubblici servizi di trasporto gestiti.

Art. 3.

La determinazione del fondo di ammortamento del materiale rotabile avverrà con riferimento alla consistenza del materiale stesso alla data del 31 dicembre 1972.

Il fondo sarà costituito dalla somma delle quote di ammortamento dei singoli veicoli, già maturate alla suddetta data e calcolate prendendo a base:

a) il prezzo originario di acquisto, aumentato delle spese sostenute per la ricostruzione o per l'ammodernamento del mezzo;

b) una durata del veicolo di 10 anni;

c) un tasso di interesse del 7 per cento.

Art. 4.

Al fine della concessione dei contributi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1973, i soggetti aventi diritto dovranno inoltrare domanda al Presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1) copia del conto economico da cui risulti la passività dell'esercizio per l'anno 1972;

2) elenco in doppia copia del materiale rotabile di proprietà del richiedente, alla data del 31 dicembre 1972, con l'indicazione, per ciascun veicolo:

a) della data della prima immatricolazione;

b) della data di acquisto da parte del richiedente;

c) del relativo prezzo di acquisto;

d) delle spese sostenute dal richiedente per l'eventuale ricostruzione o ammodernamento del mezzo nei primi 10 anni di vita.

Art. 5.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della giunta regionale della quota di stanziamento spettante a ciascuna impresa ai sensi del precedente art. 2, i soggetti beneficiari presentano i rispettivi piani di investimento decennali.

I contributi di cui alla presente legge verranno erogati sulla base del programma di spesa approvato dal consiglio regionale in relazione ai piani di investimento di cui al comma precedente e resteranno vincolati alla effettiva spesa sostenuta in attuazione di detti piani.

I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della giunta regionale, all'atto dell'assunzione degli impegni di spesa da parte dei soggetti beneficiari.

Per gli esercizi successivi, la concessione dei relativi contributi si intende tacitamente rinnovata in ordine ai soggetti che ne hanno beneficiato per l'esercizio 1973, salvo presentazione da parte degli stessi, entro il 30 aprile, di copia del conto economico da cui risulti la passività di esercizio relativa allo anno precedente.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge per l'anno 1973 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni a carico del capitolo 30600 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973.

Le somme eventualmente non impiegate nel corrente anno potranno essere utilizzate nel prossimo esercizio finanziario.

L'onere derivante dai finanziamenti per i successivi esercizi fino all'anno 1982, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per ogni singolo esercizio finanziario.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 dicembre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. **10**.

Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a garantire l'efficienza dei pubblici servizi di linea automobilistici e filoviari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana concede ai soggetti indicati al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 aprile 1973, n. 24, contributi straordinari per l'anno 1973 nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, sulla base delle risultanze dell'esercizio svolto nel 1972.

Tali contributi verranno erogati ai titolari di concessioni regionali solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1972 relativo al complesso dell'attività aziendale di trasporto.

L'ammontare dei singoli contributi non potrà essere superiore al passivo dei rispettivi conti di esercizio per lo stesso anno 1972.

Art 2.

I contributi suddetti saranno determinati in relazione:

1) agli introiti relativi agli abbonamenti, nella misura massima del 40 per cento;

2) alle percorrenze effettuate fino al limite massimo di L. 50 per autobus/Km.

Il limite di L. 50 per autobus/Km. di cui al precedente punto 2 è aumentato fino ad un limite massimo di L. 100:

1) per le percorrenze di autolinee esercitate da enti pubblici, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, da imprese di diritto privato nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza e da società cooperative di lavoro costituite da soci lavoratori a termini dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

2) per le percorrenze relative ai servizi e alle corse che dagli atti concessionali risultino riservate esclusivamente al trasporto di operai e studenti.

Per le percorrenze effettuate entro i territori dichiarati montani, a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il limite massimo del contributo è ulteriormente elevato a lire 100 per autobus/Km.

Art. 3.

Ai fini della determinazione degli introiti degli abbonamenti di cui al punto 1) del primo comma del precedente articolo, per gli enti pubblici che gestiscono prevalentemente pubblici esercizi automobilistici e filoviari svolgentisi nell'ambito comunale, verrà tenuto conto degli introiti degli abbonamenti relativi alle sole autolinee ordinarie di concessione regionale.

Ai fini inoltre della determinazione delle percorrenze di cui al punto 2) del primo comma del precedente articolo, verrà considerata la percorrenza effettuata sulle sole autolinee ordinarie di concessione regionale e relativa alle corse previste dagli atti concessionali, nonchè alle corse bis denunciate ed alle corse plurime autorizzate sulle linee medesime.

A questi ultimi fini sono escluse:

a) le percorrenze relative ai servizi automobilistici e filoviari sostitutivi di linee ed impianti fissi, già sovvenzionati ad altro titolo;

b) le percorrenze relative ai servizi automobilistici e filoviari che si svolgono in tutto o in parte paralleli ad impianti fissi e che provvedono in prevalenza a collegamenti comuni con il servizio ferroviario;

c) le percorrenze relative ad autoservizi riservati al trasporto esclusivo di determinate categorie di utenti esercitati su commissione.

Art. 4.

La somma stanziata agli effetti della presente legge, sarà ripartita proporzionalmente tra i soggetti ammessi a contributi, provvedendo prioritariamente alla copertura globale dei contributi sugli abbonamenti.

Art. 5.

Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge:

1) le imprese che all'atto dell'erogazione non siano più titolari per qualsiasi causa dei servizi stessi, ovvero, agli effetti della determinazione delle percorrenze di cui al punto 2) del primo comma dell'art. 2, abbiano sospeso l'esercizio anche di singole autolinee;

2) le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi, ovvero che non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

3) le imprese che già usufruiscono di altri contributi da parte della Regione o dello Stato, attinenti all'integrazione globale della passività di esercizio.

Qualora all'atto dell'erogazione del contributo, la titolarità delle concessioni risulti trasferita con regolare autorizzazione ad altro concessionario, il contributo sarà assegnato al subentrante.

Art. 6.

Gli enti e le imprese che intendano chiedere il contributo debbono inoltrare domanda al Presidente della giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della giunta regionale in conformità al programma di distribuzione deliberato dal consiglio regionale.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.700.000.000 a carico del capitolo 23500 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973. Le somme eventualmente non impegnate nel corrente anno potranno essere utilizzate nel prossimo esercizio finanziario.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 gennaio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *dicembre* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 18 *gennaio* 1974.

(3184)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741150)